



Consiglio di Istituto del 28 Settembre 2015

DELIBERA N. 4

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto l'articolo 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/04/1997, n. 297 in merito al potere del Consiglio di Istituto di deliberare regolamenti interni;
- Visto il DPR n.275 del 08/03/1999 e in particolare gli articoli 8 "*Curricolo nell'autonomia*" e 9 "*Ampliamento dell'offerta formativa*";
- Visto il D.l. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli articoli 32 "*Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale*" e 40 "*Contratti di prestazioni d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa*";
- Vista la Legge 06/08/2008, n. 133 e in particolare l'articolo 46 "*Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione*";
- Visto l'articolo 67 del Regolamento di Istituto "*Interventi di esperti. Gli interventi di esperti in orario di lezione previsti nel P.O.F. o dalla programmazione di classe sono richiesti dagli insegnanti di classe/sezione al Dirigente Scolastico in forma scritta, il quale delegato dal Consiglio d'Istituto, rilascerà di volta in volta l'autorizzazione. La richiesta sarà inoltrata almeno cinque giorni prima e dovrà indicare: giorno, ora, cognome, nome dell'esperto, argomento trattato. Durante l'intervento degli esperti i docenti sono sempre presenti per collaborare all'attività*";

EMANA

il seguente

REGOLAMENTO SUI CRITERI E MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO ESTERNO

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel Piano dell'Offerta Formativa.

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali o per indisponibilità dei docenti interni a svolgere l'incarico.

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa e con il piano annuale di formazione docenti e ATA; devono altresì essere coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Art. 2. Pubblicazione degli avvisi di selezione

Il Dirigente, sulla base del POF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo dell'istituto e sul sito web o con qualunque altra forma di pubblicità ritenuta idonea.



Gli avvisi indicheranno le modalità e i termini di presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare.

Per ciascun contratto saranno indicati l'oggetto della prestazione, la durata del contratto e il budget di massima attribuito.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

I candidati aspiranti e in possesso dei requisiti presenteranno la propria candidatura nei termini indicati dal Dirigente Scolastico; le candidature possono essere presentate direttamente dall'aspirante o per il tramite di un'associazione costituita con finalità inerenti il progetto stesso.

Art. 3 Individuazione degli esperti

Il Dirigente scolastico, accertata l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio all'interno dell'istituzione scolastica, individua i candidati idonei a cui conferire i contratti sulla base dei seguenti criteri:

- (a) titoli, con particolare rilevanza ai titoli universitari (50%);
- (b) precedenti esperienze professionali, con particolare rilevanza delle esperienze presso istituzioni scolastiche di pari grado a quello per il quale si intende conferire l'incarico, nonché precedenti esperienze valutate positivamente all'interno dell'istituto (50%).

Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione per la valutazione di cui al presente articolo.

Art. 4 Determinazione del Compenso

Il compenso massimo da corrispondere agli esperti esterni per le attività e gli insegnamenti di cui ai precedenti articoli è pari a quello previsto per il personale della scuola dal vigente CCNL.

Il Dirigente Scolastico, a fronte di particolari professionalità, come nel caso, a titolo esemplificativo, dei docenti universitari, può derogare dal compenso massimo di cui al comma precedente.

È fatto salvo il limite massimo dei compensi previsto dal soggetto finanziatore e/o iscritto nel Programma Annuale per quanto concerne lo specifico progetto.

Art. 5 Stipula del contratto

Il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti della spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa dell'esperto durante lo svolgimento della prestazione.

Nel contratto devono essere specificati:

- (a) le parti contraenti;
- (b) l'oggetto della collaborazione: descrizione delle finalità e del contenuto delle prestazioni richieste;
- (c) durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- (d) entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- (e) luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- (f) spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
- (g) cause che possono dare luogo alla risoluzione del contratto e le condizioni per il ricorso delle parti.

La natura giuridica del rapporto che si instaura è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale e la disciplina che lo regola è pertanto stabilita dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.



I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono rinnovabili; il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore e comunque entro il limite indicato dell'anno scolastico.

Art. 6 Autorizzazione

Per la stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di un'altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ex art. 53 del D.L.vo 30/03/2001, n. 165.

Art. 7 Doveri e Responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- (a) predisporre specifico progetto d'intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
- (b) definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione;
- (c) consegnare, al termine delle prestazioni, una relazione sulle attività svolte, sugli obiettivi conseguiti, sul comportamento e le performance osservate negli studenti durante e al termine delle attività.

L'esperto, in ragione alla progettualità della prestazione richiesta, può essere invitato a partecipare a uno o più incontri di programmazione di plesso nella misura massima di un'ora di programmazione ogni gruppo o frazione di 15 ore di progetto.

L'esperto è responsabile di eventuali danni causati all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile.

Gli esperti incaricati che, nello svolgimento del loro progetto debbano fare uso di particolari strumenti o dispositivi in grado di costituire fonte di rischio, devono preventivamente essere autorizzati dal Dirigente Scolastico.

È fatto divieto all'esperto promuovere la vendita di beni e servizi nel corso dei propri interventi all'interno dell'istituzione scolastica o nell'ambito di pertinenza dell'incarico.

Art. 8 Valutazione dei progetti

L'istituto prevede una valutazione finale del progetto e degli interventi dell'esperto esterno attraverso apposite relazioni finali prodotte dal docente referente di progetto; l'istituto può procedere alla valutazione anche attraverso appositi questionari di gradimento.

L'esito negativo della valutazione può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Art. 9 Pagamento del contratto

Il pagamento del compenso avviene a seguito di emissione di fattura elettronica a carico del contraente nei confronti dell'istituzione scolastica, di norma al termine della collaborazione; le parti possono pattuire pagamenti intermedi in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Il pagamento verrà effettuato verificata l'effettivo svolgimento del progetto come da incarico stipulato. Qualora il progetto venga svolto in modo parziale (per esempio per un numero di ore inferiore a quanto concordato) il pagamento verrà determinato in proporzione.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO

Via Palona, 11/B - 41014 Castelvetro di Modena
Cod. Fisc. 80010970368 - Cod. Mecc. MOIC82000T

M I R O ' A L I C E
ICC
C A V E D O N I
D O N G A T T I P. L E V I
A. F R A N K

Tel. 059 790844

Fax 059 790937

www.iccastelvetro.gov.it

[e-mail: moic82000t@istruzione.it](mailto:moic82000t@istruzione.it)

Art. 10 Prestazioni gratuite

Di norma l'istituto accetta le prestazioni gratuite, purché inerenti con le finalità progettuali dell'istituto e a seguito di parere positivo del Dirigente Scolastico.

Art. 11 Indicazioni finali

Per quanto non indicato espressamente nel presente regolamento valgono le normative vigenti.

Il presente regolamento sostituisce l'integrazione al Regolamento di istituto di cui alla delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 3 Novembre 2010.